CAMERA DEI DEPUTATI N. 3970-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(RELATORE **BOLDRIN**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

SALERNO, PICARDI, LEGGIERI, CAROLLO, SAMMARTINO, GAUDIO, CURATOLO, FERRARI, TIRIOLO, MURMURA, PATRINI, BIAGGI, VERNASCHI

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 luglio 1975 (Stampato n. 1746)

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 25 luglio 1975

—

Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale

Presentata alla Presidenza il 16 ottobre 1975

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La sistemazione giuridica dei segretari comunali fuori ruolo è un problema che il legislatore doveva porsi per una situazione di fatto, che si è venuta aggravando in questi ultimi anni presso le amministrazioni comunali.

La questione ha formato oggetto anche di una proposta di legge degli onorevoli Sisto e Giordano (Atto Camera n. 2121 dell'11 maggio 1973).

Vacanze di sedi o assenze ed impedimenti dei titolari, a volte protrattesi a lungo per vari motivi, fra cui principalmente i comandi presso le Regioni, hanno reso necessario, in mancanza di segretari di ruolo disponibili per lo scavalco, il confe-

rimento di incarichi di reggenza o di supplenza a personale fuori ruolo, per altro reclutato in massima parte fra i diplomati dei corsi di preparazione alla carriera, svoltisi annualmente presso le università dei centri più importanti.

Periodicamente gli incaricati delle funzioni hanno esercitato pressioni per ottenere l'assunzione in ruolo, anche perché l'incarico di supplente o di reggente non dà luogo ad un rapporto di impiego vero e proprio, ma pone in essere un rapporto di servizio precario e revocabile e perciò contrario anche a tutta la vigente legislazione sul lavoro ed ai princìpi di etica sociale ed economica affermatisi negli ultimi anni.

La normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 479 del 1972 sembrava avesse regolamentato definitivamente la posizione e risolto la situazione dei segretari comunali. Ma la normativa dell'articolo 31 dello stesso decreto ha previsto per il primo triennio un concorso annuale per soli titoli tra gli incaricati in servizio con almeno un biennio di anzianità dall'entata in vigore del decreto e in possesso degli altri requisiti per l'ammissione in carriera, fra cui la laurea in legge o nelle altre discipline affini ed età non superiore ai 45 anni, riservando al concorso 1/3 dei posti annualmente disponibili.

Tale normativa ha ristretto l'area degli ammissibili a circa 70 candidati, che, dato il numero dei posti in palio nel 1973 e nel 1974, hanno già trovato abbondante collocazione.

Gli esclusi, quelli, cioè, che non avevano il biennio di servizio al 12 dicembre 1972 e quelli sprovvisti di laurea e del requisito di età, erano al 30 giugno 1974 circa 800.

La precedente normativa legislativa considerava sufficiente il diploma di scuola media superiore ed una abilitazione, che si conseguiva con esami scritti ed orali, svolti presso le prefetture: il che sta a dimostrare che le nomine conferite a titolo provvisorio dalle prefetture, sono state fatte sotto l'osservanza delle norme vigenti, per cui il servizio prestato dall'interessato non può non essere riconosciuto a tutti gli effetti di legge in favore di una sistemazione nei ruoli, come, del resto, è stato fatto per altre categorie.

La proposta di legge in esame, che ci perviene dal Senato, tende a sanare una situazione di fatto anomala, a garantire la tranquillità giuridica ed economica dei destinatari del provvedimento e ad assicurare funzionalità a quei comuni, che sono stati costretti, per mancanza di personale di ruolo, a servirsi di segretari non di ruolo, che per anni hanno servito fedelmente le amministrazioni locali e che oggi sono dotati di una solida esperienza professionale.

Certamente non può disattendersi la richiesta, sollevata da più parti, e fatta propria anche dal relatore, di affrontare il problema attinente alla sistemazione giuridica dei segretari comunali.

La Commissione interni si è fatta carico di studiare e di proporre soluzioni per questo annoso problema, per definire l'ambigua figura giuridica del segretario comunale, che è dipendente dello Stato e nello stesso tempo dipendente dell'ente locale. Occorre un necessario aggiornamento dell'ordinamento italiano nel quadro del rinnovamento dei compiti e delle funzioni degli enti locali.

Ma, nelle more di questo studio, che impegna la II Commissione e che dovrà rendersi interprete delle esigenze dei comuni e delle provincie e dei suggerimenti che la stessa categoria dei segretari dovrà avanzare, non si può non sanare, con l'approvazione del provvedimento in esame, la situazione divenuta insostenibile dei segretari comunali fuori ruolo.

BOLDRIN, *Relatore.*

TESTO
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno indirà un concorso per titoli e colloquio per la nomina alla qualifica iniziale di segretario comunale.

Il concorso è riservato a coloro che, in servizio non di ruolo con incarico di segretario comunale reggente o supplente alla data del 30 giugno 1975 abbiano maturato, in tale posizione, un periodo di servizio anche non continuativo di almeno sei mesi.

È richiesto il possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, ovvero del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale. Sono altresì ammessi coloro che, in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, abbiano prestato almeno 4 anni di servizio alla data del 30 giugno 1975. Si prescinde dal limite di età.

Il colloquio verte sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3 della tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Agli idonei del concorso per titoli e per colloquio è attribuita, secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento della stessa, la metà dei posti che siano vacanti alla data d'entrata in vigore della presente legge e che si rendano vacanti successivamente.

Le nomine sono disposte ogni trimestre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, detratti i posti vacanti da attribuire con i concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Si osservano, in quanto applicabili e non derogati dalla presente legge, gli articoli 1, 2 e 31, commi terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Il primo, il secondo e il sesto comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati. In conseguenza, è revocato il bando di concorso per soli titoli indetto con decreto ministeriale n. 17300.15.7 in data 30 gennaio 1975.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il compenso mensile previsto dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è commisurato, con esclusione del trattamento di missione, oltre che allo stipendio iniziale, alla indennità di funzione ovvero all'assegno perequativo rispettivamente previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dall'articolo 29 della legge 15 novembre 1975, n. 734.

Il compenso mensile per gli incarichi di supplenza o di reggenza a scavalco è fissato in misura non superiore ai quattro quinti dello stipendio iniziale e dell'indennità di funzione ovvero dell'assegno perequativo.

Ogni variazione della misura dello stipendio, della indennità di funzione e dell'assegno perequativo è considerata ai fini del compenso mensile.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Gli incarichi di reggenza o di supplenza presso Comuni della classe quarta possono essere conferiti dai Prefetti, nei casi di assoluta necessità, esclusivamente a candidati, secondo l'ordine di apposita graduatoria provinciale, che abbiano superato gli esami finali di uno dei Corsi di studio per aspiranti segretari comunali organizzati dal Ministero dell'interno.

La graduatoria è formata nel gennaio di ciascun anno dal Consiglio provinciale di amministrazione per il personale dei segretari comunali sulla base dei seguenti criteri:

votazione di laurea;
votazione del Corso di studi;
altri titoli di studio;
titoli di servizio;
situazione di famiglia.

Le istanze per l'inserimento nelle graduatorie provinciali devono essere prodotte alle Prefetture nel mese di dicembre. In caso di esaurimento della graduatoria provinciale sono utilizzate graduatorie di altre province della stessa Regione.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

I Consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscrit-

ART. 4.

Identico.

ti nei ruoli provinciali hanno sede presso le prefetture e sono costituiti come segue:

del prefetto, presidente;

del vice prefetto vicario;

del funzionario di prefettura addetto al servizio;

di due sindaci e di due segretari di comuni della provincia, nominati al principio di ogni anno con decreto del prefetto su designazione dell'ANCI e delle associazioni di categoria dei segretari comunali e provinciali.

Con lo stesso decreto vengono nominati due sindaci e due segretari comunali quali supplenti designati dall'ANCI e dalle associazioni di categoria nonché un funzionario di gruppo " A " dell'amministrazione civile dell'Interno quale segretario.

I membri di diritto dei consigli di amministrazione, in caso di assenza o d'impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari cui spetta di farne le veci.

Per la validità delle adunanze dei consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno quattro membri, compreso il presidente; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 9 agosto 1954, n. 748, ed il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati.